



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2021-003040/Uff. IX  
*Affari europei e Internazionali*

Roma, data del protocollo

All. 2

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Politiche Europee  
(rif. DPE 772-P del 28 gennaio 2022)

**OGGETTO:** Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio. – COM (2021) 784

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la Relazione sulla proposta di Regolamento indicata in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e la pertinente tabella di concordanza, di cui al comma 5 della predetta disposizione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Riccardo Carpino



## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia (PRUM II) che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i Regolamenti (UE) 2018/1726 (UE) 2019/817 e (UE)2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2021) 784
- **Codice interistituzionale:** 2021 0410 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

*La proposta prevede la modernizzazione dell'attuale quadro PRÜM, migliorando lo scambio di dati e la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, immagini del volto, estratti del casellario giudiziale e dati di immatricolazione dei veicoli custoditi nelle banche dati degli Stati membri, potenziando la cooperazione per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento dei reati.*

#### **quadro normativo**

*Decisione 2008/615/GAI e Decisione 2008/616/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (decisioni Prüm).*

*Regolamento 2018/1726 relativo all'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (EU LISA).*

*Regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'interoperabilità dei sistemi informativi UE per la sicurezza, le frontiere e la gestione della migrazione.*

*Direttiva 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati.*

#### **finalità generali:**

- *fornire soluzioni tecniche per lo scambio automatizzato di dati tra le autorità di contrasto, permettendo la reciproca conoscenza di quelli contenuti nelle rispettive banche dati;*
- *garantire alle autorità di contrasto la conoscibilità delle categorie di dati contenuti nelle banche dati nazionali e in quelle di Europol;*

- fornire alle autorità di contrasto la possibilità di ottenere un riscontro positivo (hit) ad una richiesta alle banche dati nazionali di altri Stati membri.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto secondo l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del TFUE l'UE può stabilire misure relative alla raccolta, archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni al fine di garantire la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri specializzate nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*La proposta rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5, par. 2 del TUE) in quanto i flussi informativi tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e quelli con Europol non possono essere garantiti senza un modello di cooperazione comune, a causa della dimensione transnazionale del terrorismo e delle forme gravi di criminalità.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché il suo obiettivo è il miglioramento dell'efficacia dei flussi informativi tra le autorità di contrasto. Viene prevista l'istituzione di un router centrale (art. 35) che si collegherà con le banche dati nazionali di ciascuno Stato membro e il cui uso sarà riservato ad Europol e alle autorità degli Stati membri che hanno accesso ai profili DNA, ai dati dattiloscopici e alle immagini del volto. Viene inoltre prevista (art. 42) la consultazione automatizzata, ai fini delle indagini penali, degli estratti del casellario giudiziale tramite l'indice europeo dei casellari (EPRIS) da parte di Europol e dei punti di contatto nazionali degli Stati membri. Il Capo 6 della proposta contiene le garanzie per la protezione dei dati personali.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*La funzione del progetto è il miglioramento e la facilitazione dello scambio informativo a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati nell'adozione del quadro PRUM, allineandolo con il sistema generale dell'interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/81. L'interoperabilità dovrà collegare i tre sistemi attualmente in funzione (il sistema d'informazione Schengen (SIS) il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema Eurodac per le impronte dei richiedenti asilo) con quelli attualmente in fase di sviluppo (il sistema EES ingressi-uscite, il sistema europeo d'informazione ai viaggi ETIAS e il sistema ECRIS-TCN sulle informazioni di condanne a carico di cittadini di Paesi extra UE e apolidi). L'allineamento del quadro PRUM all'interoperabilità consentirebbe un accesso rapido e controllato alle informazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di contrasto, nel rispetto della Direttiva 2016/680 (attuata dall'Italia con il decreto legislativo 18/5/2018, n. 51) sul trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e accertamento dei reati.*

**2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Le decisioni di Prüm mirano a sostenere e intensificare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto, attraverso norme per la cooperazione operativa di polizia e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini. Le autorità di contrasto di uno Stato membro possono quindi sapere se nelle banche dati di altri Stati membri sono disponibili informazioni pertinenti su DNA, impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli, attraverso un sistema decentrato di collegamenti bilaterali tra gli Stati membri, che consente agli investigatori di effettuare ricerche e confrontare tali dati a livello transfrontaliero. Il sistema fornisce un accesso "hit/no hit" agli archivi di analisi del DNA, delle impronte digitali e dei dati di immatricolazione dei veicoli degli Stati membri, il che significa che non vi è accesso diretto alle informazioni personali e relative al caso.*

*Per quanto riguarda i profili di competenza del Ministero dell'Interno, l'Italia ha disciplinato lo scambio di dati sul DNA previsto dalle decisioni PRÜM con il DPR 7/4/2016, n. 87. IL DPR ha collocato la Banca dati DNA presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S. - Direzione Centrale della polizia criminale- Servizio per i sistemi informativi interforze e il Laboratorio Centrale presso il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale del Ministero dell'Interno è stato individuato da tempo come punto di contatto per lo scambio informazioni su Banca dati DNA, Finger prints e Vehicle registration data. L'Italia sta provvedendo ai necessari adempimenti per la realizzazione, a livello nazionale, del progetto di interoperabilità di cui ai Regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.*

**3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

---

**C. Valutazione d'impatto****1. Impatto finanziario**

*I costi dovrebbero incidere su EU-LISA ed EUROPOL in termini di risorse finanziarie e fabbisogno di personale. Gli Stati membri sostengono le spese di gestione, utilizzo e manutenzione delle connessioni al router e a EPRIS e al sistema informativo europeo sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), quelle di gestione di progetto degli Stati membri e le altre previste nell'art. 72 della proposta.*

**2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*La proposta contiene una revisione del sistema di scambio di informazioni tra Autorità di contrasto degli Stati membri disciplinate dalle Decisione 2008/615/GAI e Decisione 2008/616/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (decisioni Prüm). Essa rientra pertanto nell'ambito della potestà della legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.*

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*La proposta incide sull'attività di ordine pubblico e sicurezza, riservata alla potestà legislativa*

dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione). Non appare pertanto necessario l'invio della Relazione alle Regioni.

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Designazione del punto di contatto nazionale previsto dall'art. 29 della Proposta. Adozione delle misure organizzative previste dall'art. 63.

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Nulla da rilevare.

**Altro**

Nulla da osservare.





**Tabella di corrispondenza  
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia (PRUM II) che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i Regolamenti (UE) 2018/1726 (UE) 2019/817 e (UE)2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2021) 784
- **Codice interistituzionale:** 2021 0410 COD
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'interno

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b>  (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b>  (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 6 e 7 Proposta di regolamento	Art. 12 e 13 DPR 7/4/2016, n. 87	Gli artt. 12 e 13 del DPR 7/4/2016, n. 87 disciplinano la trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri e viceversa.
Art. 10 Proposta di regolamento	Art. 16 DPR 7/4/2016, n. 87	L'art. 10 della Proposta di regolamento prevede l'adozione di misure per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>indicizzati sul DNA trasmessi agli Stati membri. L'art. 16 del DPR 87/2016 disciplina la verifica di qualità dei dati trasmessi.</p>
<p>Art.11 Proposta di regolamento</p>	<p>Art. 17 DPR 7/4/2016, n. 87</p>	<p>L'art. 11 della Proposta di regolamento contiene le norme per le domande e risposte per le consultazioni automatizzate sui profili DNA. L'art. 17 del DPR 87/2016 indica le operazioni per la verifica della liceità del trattamento dei dati per lo scambio di informazioni sui profili del DNA.</p>
<p>Art. 29 Proposta di regolamento</p>	<p>Art. 11 DPR 7/4/2016, n. 87</p>	<p>L'art. 29 della Proposta di regolamento prevede la designazione del punto di contatto nazionale per l'attuazione della direttiva. L'art. 11 del DPR 87/2016 indica il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale quale punto di contatto nazionale per lo scambio dati contenuti nella banca dati DNA, avvalendosi della collaborazione di quest'ultima.</p>
<p>artt. 51 e 52 Proposta di regolamento</p>	<p>Art. 24, 25, 29, 30, 31 e 33 DPR 7/4/2016, n. 87</p>	<p>Gli artt. 51, 52 e 53 della Proposta di regolamento prevedono le finalità del trattamento dei dati personali in attuazione della direttiva, sotto i profili dell'esattezza, della pertinenza e della conservazione.</p> <p>Il DPR 87/2016 disciplina i tempi di conservazione dei campioni biologici (art.24) e dei profili del DNA (art. 25), le ipotesi di cancellazione dei dati dei campioni biologici (art. 29,30 e 31) e l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 33).</p>